

le note sieno compilate a cura del conservatore. L'emolumento dovuto al notaio e al conservatore per la compilazione delle note sarà di lira una per la formazione di ciascuna nota e di centesimi 25 per ciascuna facciata scritta del duplicato.

(È approvato).

Art. 15.

Per tutte le trascrizioni ordinate dalla presente legge non è dovuta alcuna tassa ipotecaria nè la tassa di bollo sui registri.

Le copie dei titoli, le note e gli atti occorrenti per la trascrizione saranno scritti in carta libera. I diritti spettanti al notaio o ad altri pubblici ufficiali, per il rilascio di tali copie o atti, sono ridotti alla metà.

VENDITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Prendo la parola per esprimere il desiderio di vedere emendato un paragrafo di questo articolo, stabilendosi che non sia dovuta nemmeno la metà dei diritti ai funzionari ed ai notai.

Faccio notare alla Camera che la Commissione non ha accettato nemmeno la proposta di qualcuno dei suoi membri che desiderava non fossero sottoposte a questo nuovo regime della trascrizione le eredità inferiori a lire 1000. Tutto questo sistema di pubblicità fu già osservato persino nel seno della Commissione reale che è molto oneroso alle parti. Ed anche in questa Camera, quando si fece quella discussione ampia ed esauriente in questo tema che giustamente fu detta notevole, un collega autorevole che mi piace ricordare, l'onorevole De Nava, si opponeva vivamente a che fosse accettato in massima questo nuovo sistema appunto per il grande onere che esso veniva ad arrecare alle parti. Nella pratica questo nuovo carico di spese darebbe luogo a grandissimi inconvenienti ed il vantaggio che doveva recare la nuova legge, certamente sarebbe maledetto dalle parti quando andasse a ledere così gravemente i loro interessi. Perciò io reputo che sia molto opportuno di stabilire la gratuità completa delle spese, anche rispetto ai diritti notarili. Del resto questa gratuità è data anche in altre materie, come, ad esempio, in quella di tasse. Non sarebbe quindi cosa nuova. Spero che la Commissione e l'illustre relatore vogliano accettare questa mia preghiera, che so condivisa anche da parecchi altri colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, io

non potrò mettere ai voti il suo emendamento, a meno che la Commissione e il Ministero lo facciano proprio.

GIANTURCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *relatore*. Prego l'amico Venditti di considerare che Commissione e Governo hanno fatto il possibile per rendere meno gravosa l'attuazione di questa legge, perchè nell'articolo successivo si dichiara che per tutte le trascrizioni, ordinate dalla presente legge, non è dovuta alcuna tassa ipotecaria nè la tassa di bollo, per i registri ipotecari. Ma, mentre si poteva essere larghi in ciò, che si riferisce ai diritti erariali, non si poteva essere altrettanto larghi negli emolumenti, dovuti a funzionari, i quali prestano la loro opera e sono professionisti. Si poteva chiedere il sacrificio di ridurre gli onorari, ma imporre la gratuità non era possibile.

Spero che l'onorevole Venditti si accontenti di questa dichiarazione; più oltre non è possibile andare.

VENDITTI. Darà luogo a grandissimi inconvenienti, e farà maledire la legge. Almeno lo riducano al quarto!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Non accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 1984 del codice civile si applica alle trascrizioni e annotazioni da farsi, nell'interesse di persone incapaci, di tutti gli atti indicati nella presente legge.

(È approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 17.

Trascorsi tre mesi dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei confini del fondo sino a prova contraria.

I proprietari dei fondi confinanti descritti nel detto catasto non potranno essere obbligati a concorrere alla spesa per l'apposizione dei termini, e l'ufficio catastale sarà obbligato a rilasciare a chi ne faccia richiesta copia legale della mappa.